

Aiuti di Stato - Definizione -

14 febbraio 2022

14 febbraio 2022

Campo di applicazione degli aiuti di Stato: artt. 107/108/109 del TFUE

- **Articolo 107:** stabilisce il **principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno**, salvo deroghe
- **Articolo 108:** disciplina il **controllo preventivo da parte della Commissione della compatibilità degli aiuti nuovi**, nonché la procedura di controllo sugli aiuti esistenti; sancisce la necessità della notifica dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, e della decisione della Commissione per l'esecuzione dell'aiuto
- **Articolo 109:** prefigura il potere del Consiglio di fissare con regolamento le condizioni per l'applicazione degli artt. 107 e 108 ed in particolare l'art. 108, par. 3, nonché le categorie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili (**regolamento di abilitazione: Reg. (UE) 2015/1588 del Consiglio** sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)

Art. 107, par. 1, TFUE

Quattro condizioni per stabilire la compatibilità/incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno

Salvo deroghe contemplate dal Trattato, **sono incompatibili con il mercato comune**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **gli aiuti**:

- ***Concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali***
- ***Sotto qualsiasi forma***
- ***Che, favorendo talune imprese o produzioni***
- ***Falsino o minaccino di falsare la concorrenza***

Art. 107, parr. 2 e 3, TFUE: deroghe al principio di incompatibilità

- **Art. 107, par. 2:** valutazione *de iure*
- **Art. 107, par. 3:** valutazione sottoposta all'apprezzamento della Commissione
- Principi per la valutazione: contropartita
- Aiuti regionali, aiuti orizzontali
- Regole speciali per i settori sensibili: fibre sintetiche, industria automobilistica, costruzione navale, industria carboniera e siderurgica
- Nei **settori dell'agricoltura e della pesca** e nel settore dei trasporti (eccetto su strada) si applicano regole particolari

Art. 108, parr. 2 e 3, TFUE

- **Par. 3:**

- “se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente”

- **Par. 2:**

- “qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato”

Art. 108, par. 3, TFUE: aiuti notificati

- Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i **progetti diretti ad istituire o modificare aiuti**

[...]

- Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una **decisione finale** (*per dare esecuzione si intende non solo l'effettiva erogazione dell'aiuto al beneficiario ma anche il conferimento di poteri atti a permettere l'erogazione dell'aiuto senza ulteriori formalità*)

Art. 109 e Art. 108, par. 4, TFUE

“Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.” (Art. 109)

“La Commissione può adottare **regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato** per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere **dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3** del presente articolo.” (Art. 108, par. 4) → aiuti esentabili dall'obbligo di notifica alla Commissione europea

Elenco degli aiuti esentabili di cui al Reg. (UE) 2015/1588 del Consiglio (1)

- i) delle piccole e medie imprese
- ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- iii) della tutela dell'ambiente
- iv) dell'occupazione e della formazione
- v) della cultura e della conservazione del patrimonio
- vi) della **riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali**
- vii) della **riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca**
- viii) della **silvicoltura**
- ix) della **promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE**
- x) della **conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce**

Elenco degli aiuti esentabili di cui al Reg. (UE) 2015/1588 del Consiglio (2)

xi) dello sport

xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore

xiii) di **infrastrutture a banda larga di base**, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro

xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati nel presente paragrafo, punti da i) a xiii) e lettera b), e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della Strategia Europa 2020

Grazie per l'attenzione !



Contatti

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be

14 febbraio 2022